



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANFRANCO LIACE

Seduta del 15/09/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, sottoscritto in data 16.4.2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 11.7.2016, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede che sia accertato il suo diritto al rimborso delle seguenti commissioni: 1) commissioni bancarie € 830,95; 2) commissioni finanziarie € 560,19; 3) commissioni accessorie € 1.1120,38; 4) spese fisse € 354,79, per un importo complessivo di € 1.175,39 oltre gli interessi legali. Parte ricorrente chiede, altresì, la refusione delle spese legali che quantifica in € 320,00.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo la non coincidenza delle pretese avanzate dal ricorrente in fase di reclamo con quelle della successiva fase di ricorso; difatti, pur essendoci corrispondenza nell'importo complessivo di cui si domanda la restituzione, il cliente richiede nel ricorso il rimborso della frazione di premio assicurativo non goduto, non domandata nel reclamo; pertanto nulla è dovuto al ricorrente a tale titolo, anche perché l'intero importo è stato sostenuto dalla banca, come rilevabile sia dal riquadro 3 del c.d. SECCI che dall'art. 8 delle Condizioni Contrattuali sottoscritte dal ricorrente.

Inoltre, il contratto e il c.d. SECCI ad esso allegato, sottoscritti dal cliente, riportano l'indicazione dettagliata delle componenti di costo soggette a maturazione nel tempo e di quelle che devono intendersi integralmente maturate al momento dell'erogazione del



finanziamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 125-sexies t.u.b. e dei comunicati della Banca d'Italia del 2009 e del 2011 e delle Disposizioni di Trasparenza Bancaria.

L'intermediario precisa che per ottenere tale finanziamento il ricorrente si è rivolto a un agente in attività finanziaria appartenente alla sua rete distributiva che, per l'attività di promozione e preistruttoria del prestito, ha percepito il compenso illustrato nel contratto alla lettera g) "commissione maturata" e del quale si produce fattura n. 9 del 7 giugno 2012 (all.4), emessa a favore dell'Intermediario Finanziario ex art. 106 TUB fuso per incorporazione in Banca di Sassari S.p.A. dal 28 dicembre 2012; che alla lettera g) dell'art. 3.1 delle Condizioni generali di contratto, sottoscritte dal cliente, è descritta l'attività svolta dall'Agente e remunerata attraverso l'applicazione della commissione a carico del cliente; dalla lettura della clausola contrattuale emerge che la stessa è delineata quale commissione avente natura chiaramente "up front" poiché, è scritto, "[...] termina nell'invio della proposta di prestito all'Istituto Finanziatore".

Le commissioni maturate percepite dall'Intermediario Finanziario e dall'Agente in attività finanziaria, chiaramente descritte come "up front" nelle relative clausole contrattuali, delineano anch'esse attività che si sono concluse nella fase di pre erogazione del finanziamento.

In occasione dell'estinzione anticipata del finanziamento, avvenuta in data 15 luglio 2016, sono stati rimborsati in favore del cliente la quota non maturata delle commissioni incassate dalla Banca per l'attività di incasso rate e post erogazione pari ad € 820,03; la quota non maturata della commissione maturanda per l'Intermediario finanziario pari ad € 38,70; la quota non maturata della commissione maturanda per l'Agente in attività finanziaria pari ad € 232,19.

L'intermediario, infine, in relazione ai costi up front ritiene che gli stessi non siano rimborsabili, rilevato che la c.d. sentenza Lexitor non è applicabile.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso degli oneri commissionali.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

È appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale



disposizione, nel prevedere che “Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione dell’11 settembre 2019, C-383/18) è stata che l’art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

La giurisprudenza della CGUE, secondo un orientamento ormai consolidato, sottolinea che l’interpretazione di una norma di diritto comunitario data dalla Corte di giustizia nell’esercizio della competenza ad essa attribuita chiarisce e precisa il significato e la portata della norma, quale deve, o avrebbe dovuto, essere intesa e applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne risulta che la norma così interpretata può, e deve, essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa, se, per il resto, sono soddisfatte le condizioni che consentono di portare alla cognizione dei giudici competenti una controversia relativa all’applicazione di detta norma (Cass., 11 settembre 2015, n. 17993). Soltanto in via eccezionale la Corte può essere indotta, nella sentenza stessa che risolve la questione di interpretazione, a limitare la possibilità per gli interessati di far valere la disposizione in tal modo interpretata per rimettere in discussione rapporti giuridici sorti e costituiti anteriormente (CGUE, 27 marzo 1980, C -66/79; CGUE, 8 ottobre 1987, C-80/89; CGUE, 17 maggio 1990, C-262/88; CGUE, 14 dicembre 1993, C-110/91; CGUE, 15 dicembre 1995, C-415/95).

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art. 125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front” (in giurisprudenza si vedano Trib. Avellino, 28.10.2019; Trib. Napoli, 07.02.2020; Trib. Torino, 21.03.2020).

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.). Ritiene pertanto – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo “up front” per gli importi appresso indicati (e in osservanza del criterio sopra indicato):

- 1) comm. Istruttoria € 225,62;
- 2) comm. maturata int. fin. € 331,31;
- 3) comm. maturata ag. Att. € 562,87.

Andranno invece retrocesse col consueto diverso criterio pro rata temporis per gli importi indicati le seguenti voci di costo recurring:

- 1) comm. bancarie incassi € 10,92;
- 2) comm. maturanda int. fin. € 0,52;
- 3) comm. maturanda agente att. € 3,09.

L'importo complessivo a cui ha diritto il ricorrente è pari a € 1.134,33 oltre interessi legali.

Per le spese assicurative nulla è dovuto, poiché i relativi costi sono stati sostenuti direttamente dall'intermediario.

Va precisato che, secondo gli indirizzi condivisi da tutti i Collegi formano oggetto di retrocessione, secondo Lexitor e il Collegio di Coordinamento, le commissioni di intermediazione pure in presenza del mediatore.

In relazione alle spese legali stante la natura seriale del contenzioso nulla è dovuto.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.134,33, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO